

STATUTO

AURORA 97 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA PALMAROLA 2

Numero REA: RM - 871675

Codice fiscale: 05257331008

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO

Rep. n. 24769 Racc. n. 17601

3

----- STATUTO -----

----- ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE -----

E' costituita con sede nel comune di Anzio una societa'
cooperativa denominata "AURORA 97 - Società Cooperativa So-
ciale". -----

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia e
le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codi-
ce civile (in particolare ricorrendone i presupposti di leg-
ge le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata
in quanto compatibili). -----

----- ART. 2 - DURATA -----

La cooperativa avra' durata fino al 31.12.2050 (trentuno di-
cembre duemilacinquanta). -----

----- ART. 3 - SCOPI - OGGETTO -----

La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo ed i
principi mutualistici senza fini di speculazione privata
previsti dall'art. 45 della Costituzione. -----

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-
tualità senza finalità speculative e di lucro. -----

La cooperativa, ai sensi della Legge n. 381 dell'8.11.1991,
ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comuni-
tà alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso: -----

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; -----
- b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inse-

	4
rimento lavorativo di persone svantaggiate. -----	
Al fine del raggiungimento dei loro scopi sociali, i soci	
instaurano con la cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. ---	
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge 3.4.2001 n. 142. -----	
La cooperativa puo' svolgere la propria attività anche con terzi non soci (articolo 2521, comma secondo, del codice civile). -----	
Nell'ambito delle finalità di cui sopra alla lettera a), la cooperativa avrà come scopi: -----	
a) servizi assistenziali di infermieristica specializzata e non; -----	
b) servizi di rilevanza e solidarieta' sociale rivolti ad emarginati in genere, avvalendosi dell'operato di personale qualificato che porti sia lavoro retribuito sia attività di volontariato; conseguentemente, tra l'altro, potrà offrire tramite i soci: -----	
- servizi di assistenza ai cittadini portatori di handicap ai fini di un loro progressivo inserimento sociale nelle strutture educative, ricreative e lavorative, allo scopo di una deistituzionalizzazione in collaborazione con il servi-	

	5	
		zio socio sanitario istituito in base alla legge Regionale
		n. 62 del 19 settembre 1974, "norme per lo sviluppo di pre-
		venzione e riabilitazione per gli handicappati"; -----
		- servizi sociali ed assistenziali agli anziani, per consen-
		tire loro il mantenimento di normali condizioni di vita e la
		possibilita' di restare inseriti nel proprio ambiente e con-
		testo socio-culturale in collaborazione con il servizio so-
		cio sanitario dell'ente locale, nello spirito della legge
		regionale n. 11 del 3.2.1976, "norme per lo sviluppo dei
		servizi sociali a favore delle persone anziane"; -----
		- servizi sociali ed assistenziali ai minori nell'ambito
		delle istituzioni educative e ricreative, centri ricreativi
		estivi ed invernali (colonie), nonche' assistenza sugli
		scuolabus; -----
		- servizi sociali ed assistenziali nell'ambito delle attivi-
		ta' dell'ente locale e privato di prevenzione ed assistenza
		alla maternita' e all'infanzia; -----
		- servizi sociali ed assistenziali nell'ambito delle attivi-
		ta' dell'ente locale per l'attuazione delle leggi regionali
		emanate in materia; -----
		- indagini, studi e rilevazioni sistematiche sulla consi-
		stenza e rilevanza dei problemi inerenti ai settori suddetti
		d'intervento; -----
		- istituzione e gestione di attivita' di formazione e ag-
		giornamento professionale nel settore socio-sanitario, fina-

6

lizzate all'inserimento lavorativo con finanziamenti pubblici e privati; -----

- attuazione di un servizio di appoggio alle famiglie di handicappati, nonché di terapie motorie, ortofonia e logopedia. -----

La cooperativa potrà svolgere quanto sopra con appalti sia da soggetti pubblici che privati. -----

Nell'ambito delle finalità di cui sopra alla lettera b), la cooperativa avrà come scopi: -----

a) esercizio di servizi per la pulizia di immobili ed il trasporto di persone, traslochi e facchinaggio; -----

b) pulizia e manutenzione di impianti di depurazione; -----

c) esecuzione di lavori ecologici, contro l'inquinamento e per lo smaltimento ed il riciclaggio di rifiuti solidi urbani; -----

d) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e tossici; -----

e) pulizia di spiagge, boschi, parchi, fiumi, laghi e mari, il tutto anche per conto terzi; -----

f) servizi ad esercizi commerciali, artigianali ed industriali; -----

g) gestione di mense ed aiuti sociali (bambini, scuola, anziani); -----

h) gestione di ristoranti, rosticcerie, pizzerie e tavole calde; -----

		7
i)	produzione di pasti preconfezionati anche per le mense; -	
l)	esecuzione di servizi di sala in ristoranti, alberghi	
	e strutture turistiche in genere; -----	
m)	gestione di parcheggi e di impianti sportivi, ricreativi	
	e per l'impiego del tempo libero, balneari e termali; -----	
n)	esercizio dell'ippoterapia; -----	
o)	organizzazione, realizzazione e installazione di impian-	
	ti mobili per fiere e manifestazioni culturali, sportive e	
	ricreative; -----	
p)	attivit� di affissione e volantinaggio; -----	
q)	consegna a domicilio di pacchi, plichi e lettere; -----	
r)	lettura dei contatori di utenze varie; -----	
s)	esecuzione di lavorazioni su linee di produzione pres-	
	so imprese industriali. -----	
	La cooperativa potra' svolgere quanto sopra con appalti sia	
	da soggetti pubblici che privati. -----	
	Potr� compiere, purch� solo in via strumentale al raggiun-	
	gimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, commerciali e finanziarie, utili e/o opportune.	
	La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale. -----	
	La cooperativa potra' altres� adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'am-	
	modernamento aziendale. -----	

8

----- ART. 4 - SOCI -----

Il numero dei soci e' illimitato, ma non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci ordinari coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino i mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. -----

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 14 della legge 31.1.1992 n. 59. -----

Possono essere ammessi come soci, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8.11.1991 n. 381, anche persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa. -----

Sono ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381. Ai soci volontari puo' essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non puo' superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applicano le

9

disposizioni previste dalla Legge 8.11.1991 n. 381. -----

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della Legge 8.11.1991 n. 381. -----

Ai sensi della citata Legge n. 381/1991 il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa deve avere la qualifica di persona svantaggiata ed essere, compatibilmente con tale stato soggettivo, socio della cooperativa. -----

Non potranno essere soci coloro che esercitino individualmente od in forma associata (anche come soci di altra cooperativa), imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima o abbiano nelle stesse interessenze. -----

----- ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'

l'Organo Amministrativo domanda scritta contenente: -----

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza; -----

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrapprezzo; -----

c) l'indicazione delle specifiche competenze possedute, nonché dell'effettiva attività di lavoro e dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale; -----

d) l'intendimento di instaurare un rapporto di lavoro; -----

10

e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto

ed ai regolamenti della cooperativa. -----

Si applica la normativa di cui all'art. 2528 c.c.. -----

----- ART. 6 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE -----

Il capitale sociale e' costituito da quote che non possono
essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute con
effetto verso la cooperativa senza autorizzazione dell'Orga-
no Amministrativo. -----

Si applica la normativa di cui all'art. 2530 c.c.. -----

----- ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento delle quote sottoscritte; -----

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo; -----

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-
liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

I soci, inoltre: -----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali; -----

b) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, par-
tecipano al rischio d'impresa e decidono sulla destinazione
dei risultati economici; -----

c) mettono a disposizione le loro capacita' professionali e
contribuiscono all'attivita' dell'impresa sociale a seconda
della necessita' e, in particolare, prestano il proprio la-
voro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto,

11

nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa; -----

d) hanno i diritti di controllo di cui all'art. 2476 c.c. -

----- ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione o morte. -----

----- ART. 9 - RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge puo' recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In caso di recesso il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolvera' di diritto. -----

----- ART. 10 - ESCLUSIONE -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'esclusione e' pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che: -----

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla societa'; -----

2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dal precedente articolo 4; -----

4) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----

12

5) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilita' a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----

6) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico; -

7) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento di eventuali debiti contratti verso la cooperativa; -----

8) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a cio' univocamente diretti, attivita' in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

9) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -

ART. 11 - COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

- ART. 12 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto hanno il diritto alla liquidazione della quota a norma dell'art. 2535 c.c.. -----

- ART. 13 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI----

----- REMUNERAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI -----

Il trattamento economico e normativo dei soci e' determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesi-

13

mi. -----

Gli eventuali strumenti finanziari sottoscritti dai soci non potranno essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. -----

----- ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della cooperativa e' costituito: -----

a) dal capitale che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge; -----

b) dalla riserva legale; -----

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. -----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci ne' durante la vita sociale, ne' all'atto dello scioglimento. -----

----- ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni da detta chiusura

14

quando lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della cooperativa. -----

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare in fa-
vore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a
titolo di ristorno; detti trattamenti devono comunque essere
di misura proporzionale alla quantita' e qualita' degli
scambi mutualistici. -----

----- ART. 16 - DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-
zione dell'utile netto destinandolo: -----

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla
riserva legale; -----

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modali-
ta' previste dalle leggi vigenti in materia; -----

c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristor-
no, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi
vigenti in materia; -----

d) un'eventuale quota ragguagliata al capitale effettiva-
mente versato da distribuire ai soci quale dividendo in mi-
sura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi aumentato di due punti e mezzo; -----

e) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

Ferme restando le destinazioni obbligatorie, in deroga alle
disposizioni dei commi precedenti l'assemblea potra' delibe-

15

rare che la totalita' degli utili di esercizio sia devoluta
alle riserve indivisibili. -----

----- ART. 17 - ORGANI SOCIALI -----

Sono organi della societa': -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di Amministrazione; -----

c) il Collegio dei sindaci, se nominato. -----

----- ART. 18 - ASSEMBLEA E CONVOCAZIONE -----

Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante delibera-
zione assembleare. -----

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo mediante
avviso scritto contenente l'indicazione delle materie da
trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,
purché nel territorio della Regione Lazio) e di data ed ora
della prima e della seconda convocazione che deve essere
fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; l'avviso deve
essere comunicato ai soci con qualsiasi mezzo (lettera rac-
comandata a.r., telegramma, telefax, etc.) che garantisca la
prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. ---

In mancanza delle suddette formalita' l'assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati
tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli ammi-
nistratori ed in sindaci effettivi, se nominati, siano pre-
senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla

16

trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-----

----- ART. 19 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

Salvo quanto appresso precisato, l'assemblea, sia in prima
che in seconda convocazione, e' validamente costituita
quando sono presenti piu' della meta' dei soci; delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. -----

In materia di modifiche statutarie e di liquidazione (tra
cui nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori) l'assem-
blea, sia in prima che in seconda convocazione, e' valida-
mente costituita quando sono presenti almeno i tre quarti
dei soci; delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. -----

Ciascun socio ha diritto ad un voto. -----

---- ART. 20 - INTERVENTO - RAPPRESENTANZA - PRESIDENZA ----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti nel libro soci nei modi e nei termini di legge. ---

I soci hanno la facolta' di farsi rappresentare soltanto da
un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio puo'
rappresentare sino ad un massimo di due soci. -----

L'assemblea e' presieduta da persona designata dall'assem-
blea stessa. -----

----- ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri
rieleggibili; resta in carica tre esercizi. -----

17

Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente qualora lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione e' fatta a mezzo lettera raccomandata (da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza) e nei casi urgenti a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che consiglieri (e sindaci effettivi se nominati) siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. -----

--- ART. 22 - AMMINISTRAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA ---

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa, ad eccezione di quanto per legge o dal presente Statuto è demandato all'assemblea dei soci. -----

Il Consiglio può delegare ad uno dei suoi membri tutti quei poteri che sono per legge delegabili con il relativo potere di rappresentanza. -----

La rappresentanza della cooperativa, sia sostanziale che processuale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice-Presidente, se nominato, nonché ai consiglieri delegati.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. -----

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

ART. 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono inderogabili e devono essere in fatto osservate le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente previste nel presente statuto agli artt. 13 (limite alla remunerazione di strumenti finanziari), 14 (divieto di distribuzione delle riserve), 16 (limiti alla destinazione dell'utile), e 24 (devoluzione del patrimonio residuo).

F.to Denni Maurizio

- " Vittorio Terzi notaio